

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 12 DEL 26/06/2017

Oggetto: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. – presa d'atto dell'avvenuta cessazione e nomina del nuovo Responsabile.

L'Amministratore Unico,

Premesso:

- che l'art. 1, comma 7, della L. 190/2012 e s.m.i. recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” stabilisce che l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con Determinazione n. 8/2015 recante “*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici*”, ha precisato che anche le società controllate da pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito, per brevità, anche RPC) e il Responsabile della Trasparenza (in seguito, per brevità, anche RT), stabilendo altresì che:
 - * il RPC deve essere nominato dal Consiglio di Amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti;
 - * il RPC non può essere individuato in un soggetto esterno alla società;
 - * il RPC deve essere individuato in un dirigente in servizio presso la società, che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo, attribuendogli funzioni e poteri idonei e congrui allo svolgimento dell'incarico con piena effettività e autonomia; nell'effettuare la scelta, la società dovrà vagliare eventuali situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la nomina di dirigenti preposti ai settori individuati all'interno della società tra quelli con aree a maggiore rischio corruttivo;
 - * nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti ovvero, in ragione delle ridotte dimensioni, questi siano in numero così limitato da essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti

gestionali nelle aree a maggior rischio corruttivo, il RPC può essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca le idonee competenze, che operi sotto la stretta e periodica vigilanza dell'Amministratore;

- * in ipotesi eccezionali e in ultima istanza, il RPC può essere individuato in un Amministratore privo di deleghe gestionali;
 - * nei casi di società di ridotte dimensioni appartenenti ad un gruppo societario, soprattutto se trattasi di società strumentali, qualora sia stata predisposta una programmazione unica delle misure ex Legge 190/2012, il RPC della capogruppo è responsabile dell'attuazione delle misure anche all'interno delle società di ridotte dimensioni; queste ultime devono nominare almeno un referente del RPC della capogruppo;
- che Ravenna Entrate S.p.A., affidataria del servizio di riscossione dei tributi di competenza del Comune di Ravenna, è soggetta a controllo da parte del Socio Unico Ravenna Holding S.p.A., società a sua volta sottoposta a controllo analogo congiunto da parte degli Enti locali soci;
 - che Ravenna Entrate S.p.A. è pertanto tenuta all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e tutela della trasparenza di cui alla L. 190/2012 e s.m.i., così come indicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - che il Consiglio di Amministrazione di Ravenna Entrate S.p.A., nella seduta del 29/10/2015, ha nominato quale RPC il Consigliere privo di deleghe gestionali Avv. Guido Fabbri, in ragione delle ridotte dimensioni della struttura aziendale e della non praticabilità di soluzioni alternative;
 - che, nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre individuato quale RT il dirigente Dott. Paolo Fenati, dipendente del Comune di Ravenna assegnato in distacco alla Società con le funzioni di Coordinatore;
 - che la Società, in conformità alla vigente normativa in materia e alle Determinazioni ANAC nn. 8 e 12 del 2015, ha provveduto alla revisione del Modello organizzativo per la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, già adottato dal 18/11/2008;
 - che, in particolare, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, nella seduta del 29/01/2016, la revisione del Modello 231 di cui sopra, unitamente al Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e il Programma triennale per l'integrità e la trasparenza (PPTI), parti integranti del Modello;
 - che il Piano anticorruzione è stato successivamente aggiornato con l'approvazione, nella seduta del 10/04/2017, del PTPCT 2017-2020;

- che il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, ha disposto la riunificazione dei ruoli di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della Trasparenza nella figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (in seguito, per brevità, anche RPCT);
- che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con le prime indicazioni in materia (PNA 2016, Delibera n. 1310/2016, Bozza in consultazione di Aggiornamento della Determinazione n. 8/2015), ha confermato l’applicabilità della disposizione di cui sopra anche alle società in controllo pubblico;
- che il Consiglio di Amministrazione di Ravenna Entrate S.p.A., nella seduta del 10/04/2017, in conformità alle recenti evoluzioni legislative e di soft-law, ha provveduto alla nomina dell’Avv. Fabbri, Consigliere privo di deleghe gestionali e già RPC, quale RPCT, contestualmente revocando l’incarico di Responsabile della trasparenza al dirigente in servizio, Dott. Paolo Fenati;
- che il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione è scaduto con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e l’Assemblea dei Soci ha pertanto provveduto, con deliberazione del 28/04/2017, alla nomina del nuovo organo amministrativo, con ciò determinandosi la cessazione dell’Avv. Guido Fabbri dalla carica di Amministratore;
- che, conseguentemente, l’Avv. Fabbri ha rassegnato con effetto immediato le proprie dimissioni quale RPCT, comunicate alla Società mediante posta elettronica certificata lo stesso 28 aprile u.s., in quanto divenuto soggetto estraneo alla Società e quindi inidoneo al ruolo di RPC.

Considerato:

- che, nell’ambito del processo per la conformazione di Ravenna Entrate S.p.A. al modello di società in house providing, l’Assemblea dei Soci in data 28/04/2017 ha approvato il nuovo Statuto societario, che ha ridelineato la governance della Società e il sistema dei controlli degli Enti pubblici che indirettamente partecipano alla stessa;
- che, viste le ridotte dimensioni aziendali, nonché i ruoli e i poteri attribuiti, nell’attuale struttura organizzativa della Società non si

rinvengono profili pienamente rispondenti alle indicazioni espresse dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la citata Determinazione n. 8/2015 riguardo all’attribuzione dell’incarico di responsabile per la prevenzione della corruzione;

- che, in particolare, nella struttura organizzativa è presente un unico Dirigente, al quale sono assegnati compiti gestionali e operativi in aree a rischio corruttivo; non sono presenti profili non dirigenziali in possesso di idonee competenze che svolgano attività in aree non a rischio corruttivo; inoltre, avendo l’Assemblea dei Soci deliberato di affidare l’amministrazione della Società all’Amministratore Unico, si rende impossibile ricorrere ad un amministratore privo di compiti gestionali;
- che Ravenna Entrate S.p.A. fa parte del gruppo societario facente capo al Socio Unico Ravenna Holding S.p.A., che, nell’ambito delle funzioni di coordinamento e controllo esercitate sulle società controllate, verifica l’attuazione degli indirizzi e il conseguimento degli obiettivi assegnati, tra cui – in particolare per quanto qui d’interesse – il puntuale aggiornamento del Modello organizzativo in materia di responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, anche con riferimento alla normativa anticorruzione ex L. 190/2012 e agli adempimenti in materia di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- che le prescrizioni ANAC in materia di prevenzione della corruzione dettate per le società in controllo pubblico con la citata Determinazione n. 8/2015 (confermate peraltro nella recente bozza in consultazione di Aggiornamento della suddetta Determina), prevedono, in caso di società indirettamente controllate, che la capogruppo assicuri che queste ultime adottino le misure di prevenzione della corruzione ex lege 190/2012 in coerenza con quelle della capogruppo e, in particolare, che - laddove nell’ambito del gruppo vi siano società di ridotte dimensioni, che svolgano in particolare attività strumentali - la società capogruppo possa introdurre nel proprio modello misure di prevenzione della corruzione ex lege 190/2012 relative anche alle predette società. In tale ipotesi, come disposto nella Determina, *“il RPC della capogruppo è responsabile dell’attuazione delle misure anche all’interno delle società di ridotte dimensioni. Ciascuna società deve, però, nominare all’interno della propria organizzazione un referente del Responsabile della prevenzione della corruzione della capogruppo”*.

Ritenuto opportuno – in considerazione delle modifiche societarie maturate nell’ambito della conformazione della Società al modello in house e a livello di governance, delle ridotte dimensioni della Società, dei ruoli e poteri

all'interno della struttura organizzativa – proporre l'avvio di un processo di accentramento della programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e tutela della trasparenza da parte della Capogruppo.

Considerato che l'eventuale implementazione di un'unica programmazione delle misure ex lege 190/2012 a livello di gruppo societario potrà richiedere ineliminabili tempi tecnici.

Rilevata l'esigenza, nel breve periodo, di provvedere all'attribuzione dell'incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, al fine di garantire, ancorché in via temporanea e fino all'adozione di eventuali nuove determinazioni collegate allo sviluppo di una programmazione unitaria delle misure anticorruzione all'interno del gruppo societario, il presidio nella Società delle funzioni finalizzate ad assicurare l'attuazione delle misure adottate in materia di prevenzione della corruzione e la trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali, adempiendo ad un preciso obbligo di legge.

Tenuto conto, pertanto, della prevista temporaneità dell'incarico; del fatto che eventuali ipotesi di conflitto di interesse e/o inefficacia e ridotta effettività delle attività proprie del ruolo astrattamente configurabili per i funzionari aziendali restano circoscritte in ragione dell'attuazione di misure quali la segregazione delle funzioni e la presenza di ulteriori livelli di controllo.

Visto che il Dott. Alessandro Fioravanti, dipendente a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di ██████████, ricopre attualmente il ruolo di Responsabile della Segreteria legale/Revisione Interna, anche con compiti di valutazione e verifica della regolarità della gestione aziendale, nonché di componente interno dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Rilevato altresì che la Determina ANAC n. 8/2015 stabilisce che *“In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione, dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo. In questa ottica, nelle società in cui l'Organismo di vigilanza sia collegiale e si preveda la presenza di un componente interno, è auspicabile che tale componente svolga anche le funzioni di RPC. Questa soluzione, rimessa all'autonomia organizzativa delle società, consentirebbe il collegamento funzionale tra il RPC e l'Organismo di vigilanza.”*

Per tutto quanto sopra premesso e considerato,

DETERMINA

- di prendere atto della cessazione dell'Avv. Guido Fabbri quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di Ravenna Entrate S.p.A., viste le dimissioni presentate in relazione all'intervenuta scadenza della carica rivestita, fino all'approvazione del bilancio 2016, di componente il Consiglio di Amministrazione della Società;
- di proporre alla società controllante Ravenna Holding S.p.A. di valutare lo sviluppo di una programmazione unitaria delle misure anticorruzione all'interno del gruppo societario, quanto meno per le società di ridotte dimensioni come Ravenna Entrate S.p.A.;
- di nominare, per le motivazioni tutte esposte in premessa, fino all'adozione di eventuali nuove determinazioni collegate allo sviluppo di una programmazione unitaria delle misure anticorruzione all'interno del gruppo societario, il Dott. Alessandro Fioravanti quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L. 190/2012 e s.m.i.;
- di dare atto che, in conformità alla vigente normativa e alle determinazioni ANAC in materia, il RPCT dovrà svolgere tutti i compiti previsti dalla normativa di riferimento e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, tra i quali, a titolo esemplificativo:
 - * aggiornare, nei termini di legge ovvero individuati dall'Autorità, il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, proponendolo all'Amministratore Unico per la relativa approvazione;
 - * verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, redigendo, entro i termini di legge ovvero individuati dall'Autorità, la relazione annuale, anche in merito all'efficacia delle misure ivi previste;
 - * vigilare sul funzionamento e sull'osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione di cui al "Piano triennale di prevenzione della corruzione", segnalando all'Organo amministrativo della Società, all'Organismo di Vigilanza, all'ANAC e, comunque, ai soggetti competenti le eventuali violazioni delle stesse, ai fini dell'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e/o di altre forme di responsabilità;

- * proporre modifiche e integrazioni al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti dell'organizzazione;
 - * individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;
 - * vigilare sull'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013;
 - * in qualità di Responsabile della Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., svolgere le attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente disciplina, assicurando la completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalare all'Amministratore Unico, all'Organismo di Vigilanza e all'ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- di stabilire inoltre che:
- * il RPCT dovrà svolgere i compiti assegnatigli in autonomia e indipendenza, riferendo direttamente all'Amministratore Unico;
 - * al RPCT sono assegnati tutti i poteri necessari all'efficace espletamento dell'incarico, ivi inclusi i poteri di vigilanza e controllo dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi adottate, nonché di accesso alle informazioni e/o documenti aziendali, propedeutici allo svolgimento delle proprie funzioni, collaborando fattivamente con le competenti strutture aziendali e l'Amministratore Unico;
 - * nello svolgimento dei compiti attribuiti, il RPCT potrà avvalersi del supporto delle necessarie competenze aziendali e di Gruppo, al fine di assicurare un elevato livello di professionalità specifica e continuità d'azione;
 - * il conferimento di incarico di RPCT potrà essere revocato esclusivamente per giusta causa;
 - * in caso di inadempimento degli obblighi attribuiti al RPCT, nei confronti del medesimo troveranno applicazione le previsioni in materia di responsabilità disciplinare previste dal vigente CCNL di settore, ferma restando la possibilità di dimostrare di avere efficacemente vigilato sull'osservanza e attuazione del PTPCT;
 - * il RPCT e i soggetti dei quali si avvale sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza vigenti;
- di comunicare, in conformità alla vigente normativa, all'Autorità Nazionale Anticorruzione la predetta nomina, stante l'intervenuta cessazione dall'incarico dell'Avv. Guido Fabbri, dandone altresì pubblicazione sul sito istituzionale alla sezione "Amministrazione Trasparente";

- di comunicare inoltre la predetta nomina alla Capogruppo Ravenna Holding S.p.A. e al Comune di Ravenna.

L'Amministratore Unico
Dott.ssa Sira Giammattei